


1222 • 2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

**D.L. 9 agosto 2022, n. 115:
Misure fiscali per il welfare aziendale**

16 settembre 2022

Art. 12 Misure fiscali per il welfare aziendale

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di Lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

**Decreto legge in fase di conversione – (Prossima seduta in Senato 20 settembre 2022)*

La Parte Sindacale ha chiesto che l'Amministrazione si attivi per dare attuazione alla previsione normativa coprendo il costo con parte degli utili di bilancio 2021.

- L'articolo 12 del DL 115/2022 ha previsto, per il solo periodo d'imposta 2022, **l'innalzamento a 600 euro del limite di esenzione** previsto dall'articolo 51, comma 3 del TUIR **relativo ai *fringe benefit*** (precedentemente era pari ad € 258,23);
- Entro il limite di esenzione di 600 euro, non saranno imponibili ai fini fiscali e contributivi, al di là dei beni ceduti o i servizi prestati dai datori di lavoro ai dipendenti, **anche quelle somme erogate o i rimborsi effettuati, riguardanti le spese sostenute dai dipendenti per pagare le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale**;
- La limitazione della misura al solo 2022 impone di fare attenzione al momento in cui i beni, i servizi e le somme potranno considerarsi percepiti dai dipendenti. Il principio di cassa "allargato" sancito dal primo comma dell'articolo 51 del TUIR prevede, infatti, che le somme e i valori in genere - in questo caso beni ceduti e servizi prestati – **si considerano percepiti nel periodo d'imposta se corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio** del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

- Le somme, i beni e i servizi – anche se erogati tramite *voucher* – **si considerano percepiti dal dipendente quando entrano patrimonialmente nella sua disponibilità, a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio, che può avvenire successivamente**, come a suo tempo precisato dalla circolare dell'agenzia delle Entrate 5/E del 2018 (probabilmente verrà emanata una apposita circolare dell'Agenzia sul punto).
- Si tratta pertanto di una deroga alla generale disciplina fiscale del TUIR per un solo anno, che non è in alcun modo comparabile con altre misure precedenti, quali ad esempio:
 - a) l'erogazione obbligatoria ai lavoratori del bonus 200 euro;
 - b) la possibilità di contrattare l'utilizzo di risorse escluse dai limiti di legge (risparmi buoni pasto 2020 da usare per performance o welfare).

CCNL 2016-2018

Art. 67

Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica

*2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti **mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e 65.***

1. disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale

€ 1.720.000 annuo

(delibera del C.d.A. n. 86 del 20 marzo 2018

delibera del C.d.A. n. 26 del 29 gennaio 2019)

Le risorse sono state destinate ai servizi welfare individuati dall'accordo welfare integrativo 2021-2023 del 26 febbraio 2021.

2. per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e 65

I Fondi sono sottoposti ai limiti dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 (limite 2016). Le risorse dei fondi BCD ed EP dell'anno 2022 sono già state allocate con l'accordo economico 2022 dell'11 febbraio 2022.